

XCVI.

TORNATA DEL 16 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

ommario — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Proposta del Senatore Cataldi al paragrafo 4° dell'art. 32 — Adozione della medesima e dell'intero articolo — Proposta di riforma dell'art. 33 del Ministro di Agricoltura e Commercio concordata coll'Ufficio Centrale — Approvazione di essa — Proposta del Senatore Farina (Relatore) all'articolo 16 rimasto in sospeso — Osservazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Schiarimenti del Relatore — Replica del Ministro — Parole del Senatore Pareto in appoggio all'emendamento dell'Ufficio Centrale — Istanza del Senatore Scialoja perchè si proceda al voto per divisione — Reiezione della medesima — Approvazione dell'emendamento e acquittino segreto e dell'intero articolo — Approvazione dell'articolo 34 dell'Ufficio Centrale — Opposizione del Ministro di Agricoltura e Commercio all'articolo 35 proposto dall'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Audiffredi in favore — Soppressione di esso consentita dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Emendamento del Senatore Cataldi all'articolo 36 — Obbiezione del Relatore — Reiezione dell'emendamento ed approvazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo 35 ministeriale riformato; del 38 e 39 dell'Ufficio Centrale; del 37 ministeriale coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale consentita dal Ministro; del 41 colla soppressione proposta dal Senatore Scialoja, e del 42 — Obbiezioni del Ministro all'alinea dell'articolo 43 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo 43 dell'Ufficio Centrale e degli articoli 41 e 42 ministeriali — Osservazione del Senatore Scialoja sull'articolo 43 — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale; del 47 dell'Ufficio Centrale — Sulla soppressione dell'articolo 43 ministeriale proposto dall'Ufficio Centrale, parlano il Ministro, il Relatore ed il Senatore Galvagno — Approvazione dell'articolo — Proposte dei Senatori Cataldi e Pareto all'articolo 48 — Schiarimenti del Relatore e del Senatore Galvagno — Ritiro della proposta Cataldi — Osservazione del Senatore Scialoja — Reiezione della proposta Pareto e approvazione dell'articolo 48 e del 47 ministeriale — Lettura di un dispaccio del Ministro dell'Interno.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizione.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3433. Parecchi abitanti del mandamento di Bajano (Principato Ultra) in numero di 93, domandano che venga realtuita ai giudici mandamentali di quelle provincie la primitiva loro competenza in materia correzionale. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Palermo di sei esemplari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863.

Il Deputato Luigi Silvestrelli di numero 240 copie delle sue Considerazioni sopra due nuove proposte relative alle razze dei cavalli in Italia.

Il Deputato Z. Boddi di quattro copie di un Rapporto e deliberazione del Consiglio provinciale di Siena sulla necessità di conservare una direzione superiore idraulica in Valdichiana.

Il Ministro di Grazia e Giustizia di dieci esemplari di una Memoria avente per titolo: *L'amministrazione della giustizia nel Regno d'Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Ieri sull'articolo 32 e sulle modifiche presentate dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio ed accettate dai rappresentanti delle due Banche si sono proposti vari emendamenti dei quali fu approvato quello del Senatore Di Revel, combinato con quello dell'Ufficio Centrale.

Ora, se altri non domanda la parola, leggerò l'articolo come starebbe coll'aggiunta dell'emendamento approvato, per porlo ai voti.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Domanderei che si mettessero ai voti semplicemente per ora i due primi paragrafi dell'articolo 32, il secondo modificato come dalla votazione di ieri, e di soffermarsi dopo, perchè credo che il signor Ministro desideri di ritirare una parte dell'articolo.

Presidente. La prima parte dell'art. 32 consiste in queste parole:

« Il Consiglio superiore si compone del Governatore che ne ha la Presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede. »

Poi viene l'emendamento che ieri è stato adottato. Dunque metto ai voti la prima parte...

Senatore Durando Giac. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Durando Giac. Mi pare che quelle parole nel secondo alinea, *che lo rimpiazzerà*, sieno un pleonaso ed un gallicismo; quindi propongo che si tolgano e se ne mettano altre, per esempio *che lo surrognerà o sostituirà*.

Presidente. Quale sarebbe la parola che l'Ufficio Centrale crede dover sostituire a quella di cui si parla?

Senatore Farina, Relatore. Ne sarà nominato altro in di lui vece.

Presidente. Si direbbe dunque: « ne sarà nominato altro in di lui vece per tutto il resto del suo mandato. »

Sarebbe soddisfatto il desiderio del signor Senatore Durando se invece della parola *rimpiazzerà* si dicesse *sostituirà*?

Senatore Durando. Sarebbe forse meglio *lo surrognerà*; del resto sono indifferente.

Presidente. L'Ufficio Centrale non fa difficoltà ad adottare la parola *surrognerà*?

Senatore Farina, Relatore. Nossignore.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola comincio dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo.

« Il Consiglio superiore si compone del governatore, che ne ha la presidenza, e d'un deputato di ciascuna sede. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 32, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Viene in seguito l'emendamento stato approvato ieri che è concepito in questi termini:

« Ciascuna sede avrà inoltre diritto di nominare un deputato al Consiglio superiore per ogni 5 mila azioni iscritte da sei mesi almeno nei suoi registri.

» Niuna sede può eleggere più di quattro deputati. »

Dopo verrebbe la terza parte dell'articolo in questi termini:

« I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo surrognerà per tutto il resto del suo mandato. »

Senatore Scialoja. Per tutto il resto del mandato credo che non corra.

Presidente. Suggestiscano un'altra locuzione.

Mi pare che si potrebbe dire, *per il rimanente tempo del suo mandato*; la redazione allora di questa parte dell'articolo sarebbe in questi termini:

« I deputati risiederanno nella capitale del Regno e saranno rieleggibili. Se alcuno per qualunque ragione cessa da tale qualità, ne sarà nominato altro che lo surrognerà per tutto il rimanente tempo del suo mandato. »

Se non ci è osservazioni, metto ai voti questa parte dell'articolo nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Procedo alla lettura dell'articolo.

« Il Consiglio superiore si aduna una volta ogni quindici giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Proporrei che si dicesse ogni settimana invece di 15 giorni; perchè dovendo i depu-

tati del Consiglio superiore risiedere nella capitale, è bene nell'interesse della Banca che si radunino più di frequente.

Presidente. Il Senatore Cataldi propone che si sostituiscano alle parole ogni 15 giorni, quelle di ogni settimana.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio accetta.

Dacchè i deputati debbono risiedere nella capitale, è assai più opportuno che intervengano più frequentemente a verificare l'andamento degli affari; per conseguenza l'Ufficio adotta la redazione proposta dall'onorevole Cataldi.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Dunque si direbbe:

« Il Consiglio superiore si aduna una volta per ogni settimana e più sovente, se la gravità degli affari lo richiegga.

» Il Consiglio si rinnova per terzo ogni anno. »

Se non vi ha chi domandi la parola, metto ai voti queste parti dell'articolo.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il quarto alinea è, si può dire, inutile: esso reca che per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di due quinti de' suoi componenti.

Questa condizione era stata posta in considerazione del limitato numero dei delegati delle sedi, ma ora che ce n'è abbondanza, basterà che vi sia la maggioranza.

Dunque ritiro questo comma e me ne rimetto a quello che avevo già antecedentemente accettato all'articolo 33 della distinzione tra metà più uno e due terzi.

Presidente. Intenderebbe che la disposizione fosse quella che si trova nell'articolo 33 del primo progetto ministeriale?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Propongo la soppressione del quarto alinea.

Presidente. Resta dunque soppressa questa parte; diremo allora:

« I vice-governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo. »

Se non si domanda la parola sopra quest'ultima parte, la metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora all'articolo 33.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La novità apportata dall'Ufficio Centrale all'articolo 33 è questa: esso ha distribuito le attribuzioni in ordinarie e straordinarie.

Per le attribuzioni ordinarie ha ritenuta una maggioranza di metà più uno, per quelle straordinarie di due terzi; avendo accettato l'articolo, adesso non fo che una piccola modificazione di redazione che sottopongo all'Ufficio Centrale, unicamente per rendere il testo più semplice e più chiaro.

Invece di dire: il Consiglio superiore amministra e sorveglianza gli interessi della società, e poi cominciare la distinzione così:

« Per la validità delle deliberazioni, ecc.

» Quando approva, ecc.

» Nomina sulle proposte del governatore, ecc. »

E finalmente:

« È necessario la presenza dei due terzi, ecc.

» Cura il collocamento, ecc. »

Invece di tenere questo modo pel quale sembra che le attribuzioni di cui ora si investe il Consiglio siano già state materia di altri articoli, mentre è la prima volta che noi parliamo e distinguiamo queste attribuzioni, bisognerebbe esprimerle in una maniera meno incidentale, ma di proposito, come attribuzioni che oggi si danno.

Allora io proporrei che si redigesse l'articolo così:

« Il Consiglio superiore amministra e sorveglianza gli interessi della Società » e così di seguito per le altre attribuzioni che si conferiscono al Consiglio. Poscia direi: « Per le deliberazioni relative ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 basta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Per le deliberazioni relative ai numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 è necessaria la presenza di due terzi di essi componenti. »

Questa redazione mi sembra più semplice.

L'Ufficio Centrale dovrebbe adesso guardare i dodici numeri per vedere se coincidono perfettamente con i suoi. Io credo che sieno uguali, e credo che siasi attribuito al Consiglio nelle due maniere di votazione ciò che eragli attribuito nel suo articolo. C'è semplicemente qualche novità in alcuno dei numeri, e sono queste, io le indico, affinché l'Ufficio Centrale possa giudicarle, cioè, quando si parla della nomina degli impiegati, il testo ministeriale primitivo aveva detto:

« Sulla proposta dei Consigli amministrativi delle sedi nomina gli impiegati delle sedi e delle succursali, » e si era aggiunto: « salve le eccezioni che si fanno dal regolamento per le nomine riservate esclusivamente ai Consigli predetti. »

Io avrei aggiunto questa riserva, in quanto che intendo che per regolamento il personale di servizio dei bassi impiegati sia riservato al Consiglio delle sedi. Questa sarebbe una novità.

L'altra sarebbe, dove si parla della necessità di fornire le casse di oro e d'argento, invece di ripetere tutto quello che si era detto all'articolo 2. l'accenno rimandando allo stesso articolo. Questa è la seconda novità.

Finalmente, siccome vi è un articolo 16 che abbiamo sospeso, perchè si riferiva alla distribuzione delle sedi, ed una delle attribuzioni accenna a quell'articolo, io ho detto qui ciò che aveva proposto nel mio articolo di modifica.

Se l'Ufficio Centrale lo accetta come l'ho redatto, potrebbe esaminarne la redazione, se ha difficoltà e vuole mantenere la sospensione, io non avrei obiezione a fare.

Senatore **Farina, Relatore.** Se il Senato permette, l'Ufficio Centrale esaminerà brevemente la proposta per darne il suo parere.

(Il Ministro e il Relatore concertano la redazione della proposta.)

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'Ufficio Centrale accetta la redazione e modifica solamente alcune parole, salvo quanto alle eccezioni che riguardano gli impiegati; e per l'art. 16 se ne rimette a quello che si adotterà per detto articolo.

Allora io mando al banco della Presidenza questo emendamento per proporlo nei termini che è formulato.

Presidente. Darò lettura dell'art. 33 riformato dal signor Ministro ed accettato dall'Ufficio Centrale con lievissime modificazioni di redazione.

« Il Consiglio superiore amministra e sorveglianza gli interessi della Società.

» Le sue attribuzioni sono le seguenti:

» 1. Approva o riforma le deliberazioni dei Consigli amministrativi che gli vengono denunciate dal Governatore, e pronuncia sui reclami e sulle mozioni di essi Consigli.

» 2. Nomina sulle proposte del governatore, e revoca i direttori e gli impiegati dell'amministrazione centrale, i direttori delle sedi e delle succursali, i cassieri ed i capi-ragionieri, e sulla proposta dei Consigli delle sedi e di quelli delle succursali rispettivamente, gli altri impiegati, salvo quanto a questi ultimi, le eccezioni che si fanno per regolamento per le nomine riservate ai Consigli medesimi.

» 3. Stabilisce la ragione dello sconto e quella degli interessi sulle anticipazioni.

» 4. Ripartisce il fondo disponibile per gli sconti e per le anticipazioni alle sedi ed alle succursali a norma delle disposizioni dell'art. 16.

» 5. Delibera sulle transazioni e sui contratti d'interesse generale che saranno sottoscritti dal governatore, o da chi sarà da lui delegato.

» 6. Riconosce e dichiara la necessità di fornire la cassa di danaro o di verghe d'oro o d'argento, giusta l'art. 2.

» 7. Cura il collocamento delle azioni, e ne chiama e regola i versamenti.

» 8. Stabilisce con approvazione del Governo la forma dei biglietti, ne determina la quantità, e ne regola la emissione, il ritiro e l'annullamento.

» 9. Approva i regolamenti generali della Banca e le massime direttive dell'amministrazione.

» 10. Approva i bilanci di previsione ed i ruoli degli impiegati.

» 11. Determina le cauzioni da prestarsi dai cassieri e da altri impiegati.

» 12. Esamina i conti semestrali ed i documenti ad essi relativi, approva detti conti, e sulla proposta del governatore stabilisce i dividendi.

» Per le deliberazioni relative ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 basta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio

» Per le deliberazioni relative ai numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 è necessaria la presenza di due terzi de' suoi componenti. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Ho domandato la parola riguardo al numero 12 per fare una piccola variazione di dicitura.

Non cambierebbe nulla alla sostanza, ma determinerebbe i documenti che debbono essere esaminati dal Consiglio.

Mi venne da qualche persona pratica di questa materia e dell'andamento attuale degli affari osservato che non bastava parlare solo di conti semestrali, ma che era opportuno altresì parlare dei documenti che devono appoggiare i conti medesimi.

Per conseguenza allora converrebbe emendare l'articolo in questo modo:

« Esamina i conti semestrali ed i documenti relativi ai medesimi ed approva i conti stessi, e sulla proposta del governatore stabilisce i dividendi. »

Presidente. La redazione proposta dal signor Relatore sarebbe la seguente:

« Esamina i conti semestrali, ed i documenti ad essi relativi, approva detti conti, e sulla proposta del Governatore stabilisce i dividendi. »

Senatore **Farina, Relatore.** Benissimo.

Presidente. Allora si potrà passare alla votazione di quest'articolo.

Se nessuno domanda che si voti separatamente; io lo metterò ai voti complessivamente.

Metto ai voti l'articolo 33 nella conformità che ho letto.

Cbi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rammento al Senato che si era rimandata la discussione dell'art. 16 dopo quella dell'art. 33.

Interrogo l'Ufficio Centrale se crede che si debba passare alla discussione dell'art. 16.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà. Siccome a quest'articolo era stata proposta una variante dal signor Ministro, l'Ufficio Centrale si è fatto un dovere di esaminarla; essa è la seguente:

« L'assegnazione del fondo da impiegarsi in isconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

» Il riparto alle succursali che sono nella circoscrizione di una stessa sede sarà fatto, intesa la sede medesima.

» Il governatore ha facoltà di modificare per motivi di urgenza il riparto delle sedi e delle succursali riferendone al Consiglio superiore. »

L'attenzione dell'Ufficio si riportò sull'alinea primo. Il voto della sede che procede al riparto è incompatibile col sistema con cui il riparto stesso si effettua, esso quindi non poteva ammettersi senza causare incagli e ritardi fatali al buon andamento di un'amministrazione, che in questa parte è esclusivamente commerciale.

Tuttavia, siccome il parere della sede presentava qualche speranza di utilità nel caso di reclami della succursale contro l'assegno della parte di fondo da distribuirsi fattale dal centro, così si formulò l'alinea nel modo seguente:

« In caso di reclami per parte delle succursali relativi all'assegnazione fattagli, si provvederà dal Consiglio superiore, intesa la sede nella circoscrizione nella quale la succursale è posta. »

Nel rimanente è mantenuta la redazione del signor Ministro conforme alla precedente redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il primitivo progetto portava che l'assegno si sarebbe fatto alla sede, e la sede lo avrebbe ripartito alle succursali. Io confesso che qui non veggio difficoltà alcuna.

La Commissione che esaminò il progetto di legge non trovò nessuna seria obiezione a fare in proposito. Uomini competentissimi poterono vedere che nessuna impossibilità pratica poteva sorgere dal sistema, che il fondo assegnato a ciascuna sede fosse ripartito dalla sede stessa alle succursali dipendenti.

Questo mi rassicurò perfettamente; io non ho mai dubitato che si potesse fare altrimenti senza offendere le regole ordinarie.

Tuttavia trovai molte obiezioni nei rappresentanti della Banca nazionale, ne trovai molte nell'Ufficio Centrale, ed allora volendo mantenere il più possibile la prima compilazione, avevo proposto nella seconda di deferire al Consiglio superiore il riparto tanto per rispetto alle sedi quanto per rispetto alle succursali, con obbligo però al Consiglio superiore di sentire le sedi.

Mi parve, che con ciò si venisse a ridurre a termini

abbastanza minimi l'ingerenza delle sedi nelle succursali, però si manteneva alquanto il principio del progetto, che io credo buono.

Ripeto, che la mia proposta stabilisce la più limitata ingerenza che possa attribuirsi alle sedi, se sedi hannosi a mantenere, ed in conseguenza prego di ritenere la redazione dell'art. 16 com'è stata proposta dal Ministero.

Senatore **Farina, Relatore.** Per vedere come mantenendosi le disposizioni proposte dal Ministero si verrebbe a creare un inutile incaglio all'andamento, ed un ritardo pernicioso negli affari, bisogna farsi prima un'idea esatta del modo col quale si fa il riparto dei fondi tra le sedi e le succursali dal Consiglio superiore.

Al chiudersi di ciascuna settimana, il Consiglio di ciascuna sede, e quello di ciascuna succursale fanno il conto, e vedono quanto del fondo che loro era stato assegnato hanno speso, e quanto non hanno speso, e trasmettono questo conto all'Amministrazione centrale.

Questo succede al sabato sera.

Alla domenica, l'amministrazione centrale vede quanto nelle sedi e nelle singole succursali è rimasto giacente del fondo che era stato precedentemente assegnato, e calcola sullo stesso e sugli altri fondi della Banca per fare la nuova distribuzione.

Appena questa è fatta, se ne dà avviso immediatamente alle sedi ed alle succursali, le quali nel lunedì successivo hanno bisogno di continuare a funzionare e quindi di operare sconti ed anticipazioni, ed hanno perciò anche bisogno di conoscere quante sia stato loro precedentemente assegnato, per potersi regolare a seconda delle avute assegnazioni. Ma se prima che il Consiglio superiore faccia questa tale ripartizione, che secondo lui può andar bene tanto alle sedi come alle succursali, ha bisogno di sentire in proposito le sedi, i Consigli delle sedi bisogna che si riuniscano appositamente e che deliberino, e poi facciano conoscere le loro deliberazioni al Consiglio superiore.

Ora tutto questo bisognerebbe che si facesse la domenica, e tutti sanno che in nessun paese i Consigli si riuniscono alla domenica.

Per conseguenza, se obblighiamo il Consiglio superiore, per fare il riparto, a sentire prima il voto delle sedi, ne viene la conseguenza, che i Consigli delle sedi si riuniranno per tale oggetto al lunedì, e che le succursali in tale giorno non possono funzionare, non riconoscendo l'assegnazione che loro si farà e che non può essere fatta che al lunedì medesimo, mentre, ripeto, il Consiglio delle sedi alla domenica non si riunisce.

In questo stato di cose, è evidente, che questo non farebbe che porre un incaglio ed un ritardo nelle operazioni delle succursali.

Viceversa, se quando una succursale crederà di essere stata lesa, di non essere stata ben trattata e ricorrerà per questo motivo al Consiglio superiore, se in

allora, dico, si vorrà sentire il parere della sede, il parere della sede potrà allora riuscire opportuno; esso non impedisce punto che la succursale operi col fondo che le sarà stato provvisoriamente dal centro assegnato; essa può seguitare a funzionare finchè sia deciso sul suo reclamo. In tal caso, sta bene che sia sentita la sede, e questo parere che la sede emette, non incaglia niente affatto le operazioni della succursale medesima.

Ma operando in senso contrario, come vorrebbe la proposta ministeriale, è evidente che al lunedì la succursale non può più funzionare, perchè non si è ancora potuto, sull'assegnazione preparata al centro nella domenica, sentire il parere della sede. Per conseguenza è evidente che ne nascerebbe un incaglio perfettamente inutile, e che per di più sarebbe pernicioso per il buon andamento delle operazioni della Banca fatte nelle singole succursali.

Per questi motivi l'Ufficio non ha potuto accettare, con suo dispiacere, l'emendamento proposto dal signor Ministro.

Presidente. L'emendamento dell'Ufficio Centrale alla proposta ministeriale dell'ultima modifica, si porterebbe sul primo alinea.

Il testo della modifica ministeriale sarebbe il seguente:

Relazioni delle sedi colle succursali.

« Art. 16. L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

» Il riparto alle succursali che sono nella circoscrizione di una stessa sede sarà fatto, intesa la sede medesima.

» Il governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi e delle succursali, riferendone al Consiglio superiore. »

L'Ufficio Centrale proporrebbe sul primo alinea, dopo le parole: *le succursali*, il seguente emendamento:

« In caso di reclamo per parte della succursale relativo alla assegnazione fatta, si provvederà dal Consiglio superiore, intesa la sede nella circoscrizione della quale è posta la succursale. »

Il signor Ministro non crede di accettare questa modificazione?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non accetto; il Ministero nella prima sua compilazione dell'articolo proponeva di attribuire alle sedi una maggiore facoltà; le sedi avrebbero fatto il riparto dei fondi disponibili alle succursali; questo andamento era molto più semplice e pratico.

Quando non si è accettata questa prima redazione, la seconda non è che una transazione. Non posso ammettere che il sistema presenti impossibilità pratica, perciò mantengo la mia proposizione.

Presidente. Il signor Ministro mantiene la formola

dell'art. 16 come sta nella modificazione che ha proposto?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io dicevo che il primitivo articolo ministeriale era perfettamente logico e pratico, e che se sono venuto ad una seconda redazione, fu per offrir modo di conciliazione, e questo modo di conciliazione accettato dai rappresentanti delle Banche, è perfettamente eseguibile. Dunque è questione più di pratica che di teorica. Io non so vedere che cosa si tema, quando si dice che ciò possa recar pregiudizio per non essere eseguibile.

Dichiaro che non mi associo a questi timori.

Senatore Farina, Relatore. Eseguibile lo è certamente, ma con un ritardo di un giorno per le succursali: molte cose sono eseguibili, ma il farle produce molti maggiori inconvenienti che vantaggi.

La tesi assoluta è certo, ripeto, che è eseguibile, ma al lunedì le succursali non possono agire. L'onorevole signor Ministro va dicendo che si potrà sentire solamente il direttore: ma io trovo che qui è interpellata la sede, e per sentire la sede si deve sentire tutto il Consiglio di essa, non il direttore solo; tanto più che il direttore può essere nuovo nella località e non avere alcuna cognizione del territorio della sede e di quello specialmente della succursale. Il ritardo è inevitabile; Se il Consiglio non si riunisce, non può operare nè dare pareri relativamente a quello che si debba fare dal Consiglio superiore. Molto meno poi si poteva adottare il primitivo progetto del signor Ministro. Evidentemente chi sa qual è la massa di fondi a distribuirsi non è che il centro della Società, perchè esso solo riconosce tutti i residui delle settimane precedenti di tutte le sedi, di tutte le succursali dello Stato.

Se vogliamo che la sede provveda essa alle domande, ai bisogni delle succursali, essa non potrà sapere niente altro se non quello che deve distribuire sul fondo che a lei stessa è assegnato dal centro, ma non può conoscere l'entità del fondo, che per avventura vi sia ancora disponibile presso il centro, nè di quanto il centro possa disporre, tenuto calcolo della necessità delle importazioni di numerario, che è specialmente nello stato attuale di cose, obbligato di procurare dall'estero.

Per conseguenza chi ha un'idea della generalità del movimento dei fondi non è che il centro, e perciò non è che il centro che può opportunamente distribuire i fondi disponibili medesimi; se a quello che sa il centro, si vuole sostituire quello che sa la sede, naturalmente si avrà una distribuzione più circoscritta.

Per questi motivi, non ostante quanto disse il signor Ministro, l'Ufficio Centrale non può che persistere nelle sue osservazioni.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Mi pare che noi facciamo delle leggi perchè passano essere attuate; se quando nasce una difficoltà non si vuol adottare il mezzo di surmon-

larla per ragione di certe idee preconcepite, è impossibile che possiamo far qualche cosa di buono.

Il Senatore Farina ha dimostrato come dovendo avere il parere delle sedi, si ritarda di un giorno l'operazione del riparto dei fondi, e non capisco come si voglia rimandare di qualche giorno quella necessaria ripartizione di fondi pel piacere di fare un giro, direi, vizioso.

Il fondo generale della cassa che si può ripartire tra le diverse sedi e succursali sicuramente non lo sa che il Consiglio superiore; per qual ragione dunque si vuol fare intervenire una terza persona la quale non ha cognizione precisa della quantità di questo fondo?

Ma v'ha di più, non è la sede che si vuole interrogare, ma il direttore, e così si sostituisce un individuo solo ad un Consiglio superiore, locchè mi pare un vizio gravissimo perchè rende la legge per così dire molto meno pratica di quello che lo sarebbe, se si adottasse quanto propone l'Ufficio Centrale.

Io non vedo la ragione per cui non si debbano seguire i mezzi più facili e più pratici e si voglia invece abbracciare un sistema che rende la legge molto più complicata e meno attuabile; se le succursali hanno di che lamentarsi, allora faranno dei reclami, ma non c'è bisogno che questi precedano. Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se altri non domanda la parola comincerò dal mettere ai voti l'emendamento dall'Ufficio Centrale proposto al primo alinea dell'art. 16, di cui darò nuovamente lettura.

« In caso di reclamo per parte della succursale, relativo alla assegnazione fattale, si provvederà dal Consiglio superiore, intesa la sede nella circoscrizione della quale è posta la succursale. »

Chi lo approva, sorga.

(Dopo la prova.)

La prova essendo dubbia si farà la controprova.

Quelli che non approvano l'emendamento dell'Ufficio Centrale che ho letto, sorgano.

(Dopo la controprova)

Anche la controprova è riuscita dubbia.

Senatore Scialoja. Domando formalmente che si faccia la seconda prova, perchè non succeda nuovamente come ieri, che si è dovuto perdere molto tempo per lo squittinio segreto.

Presidente. Si farà la seconda prova per esperimento di alzata e seduta, e quando questa, come ieri, riesca incerta, si passerà allo squittinio segreto.

Quelli che approvano l'emendamento dell'Ufficio Centrale, sorgano.

(Dopo la prova.)

Mi duole di dover annunziare che la prova fu di bel nuovo dubbia, e che perciò si dovrà procedere alla controprova.

Quelli che non approvano questo emendamento, si alzino.

(Dopo la controprova)

La controprova essendo nuovamente riuscita dubbia, si passerà allo squittinio segreto.

Senatore Scialoja. Domando che si compia l'esperimento con la votazione per divisione.

Voci. No! no!

Presidente. Leggerò l'articolo del regolamento, e poi il Senato delibererà.

L'art. 49 nell'ultimo suo alinea, dice:

« Il Presidente ed i segretarii decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi: se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede all'appello nominale ed allo squittinio segreto, oppure al voto per divisione. »

Il signor Senatore Scialoja propone il voto per divisione: siccome però nel regolamento vi è l'alternativa fra questo modo di votazione e quello per squittinio segreto, così io porrò ai voti la sua proposta.

Senatore Cataldi. Io propongo la votazione per squittinio segreto.

Presidente. Ricordo al Senato che, per quanto io mi rammento, non ci è finora precedente nel Senato di votazione per divisione...

Senatore Stara. Mai! mai!

Presidente. Ora metto ai voti la proposta del Senatore Scialoja, tendente a che a vece d'appigliarsi al voto per squittinio segreto, il Senato proceda al voto per divisione.

Chi è di questo avviso, sorga.

(I Ministri presenti, membri del Senato, dichiarano di astenersi dal voto.)

(Non è approvata.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Avverta il Senato che la proposta del Senatore Scialoja riguardava solo la forma della votazione, mentre invece ora si tratta di votare sull'emendamento dell'Ufficio Centrale proposto all'alinea primo dell'art. 16 del testo ministeriale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	93
Favorevoli	47
Contrari	46
Si astenne	1

(Il Senato approva.)

Ora si proseguirà, se non ci è osservazione in contrario, a mettere ai voti le due parti dell'art. 16 secondo le modifiche ministeriali.

Leggo la prima parte dell'art. 16 secondo il tenore delle modifiche ministeriali.

« L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali. »

Se non si domanda la parola sopra questa prima parte dell'articolo, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passo alla terza parte.

« Il governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il riparto delle sedi e delle succursali, riferendone al Consiglio superiore. »

Non domandandosi la parola su questa ultima parte dell'articolo, la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'intero articolo coll'emendamento dell'Ufficio Centrale stato approvato. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo in questa conformità, si alzi.

(Approvato)

Viene ora l'art. 34 dell'Ufficio Centrale, il quale è concepito in questi termini:

« Art. 34. Il Consiglio superiore si suddivide in quel numero di comitati che sono determinati dal regolamento.

» Ciascun comitato sceglie nel suo seno, settimanalmente, l'individuo che deve giornalmente sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio relativamente alle materie di epetanza speciale del comitato medesimo.

» Ogni comitato può chiedere al governatore straordinarie convocazioni del Consiglio superiore. »

Preglierei il sig. Ministro di volermi dire se accetta questo articolo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 34, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 35. Dal Consiglio superiore dipendono tanto le sedi quanto le succursali. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Anche questo articolo debbo rifiutarlo intieramente.

Esso o non ha nessuna applicazione o ne ha una eccessiva che ferisce il sistema tutto intiero del progetto. Sempre che si è parlato delle sedi e delle succursali si sono stabilite le attribuzioni delle une e delle altre, si sono fissate le relazioni tra la sede e le succursali, comprese nel suo distretto, e questa relazione non è di dipendenza assoluta, come l'avete potuto vedere in diversi casi, sibbene di sorveglianza e di intelligenza degli affari delle sedi, infino questa relazione ha tutti quegli speciali caratteri che io mi sono affaticato a spiegare altre volte al Senato. Se dunque si vuole intendere che ogni relazione sia rotta, che ogni espressione di ingerezza delle une sulle altre sia scartata, allora quest'articolo ferisce propriamente nel cuore il sistema che proponiamo, distrugge l'organamento della Banca. Se poi non è che per riassumere le relazioni diverse, allora esso è inutile, perchè genera dubbi,

sicchè di qualunque maniera io escludo l'articolo 35 e intendo che si passi immediatamente all'articolo 36.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Trattandosi di amministrazione di capitali e di capitali in somma così importante, come quelli della Banca nazionale, il voler suddividere questa autorità fra vari, lo tengo in parte pericoloso e in parte pregiudicievole all'interesse della società.

Io temerei che le sedi, essendo naturalmente interessate a riservare per loro la maggior possibile somma, non ne facciano un giusto riparto alle succursali.

Ed è per questo che io desidero venga l'articolo 35, che in certo modo mette tutte le succursali in diretto rapporto coll'amministrazione centrale, mantenuto, ed in favore di esso io voterò.

Senatore Farina, Relatore. L'articolo attuale non ha nulla a che fare coi rapporti delle sedi colle succursali; difatti non se ne parla nè punto, nè poco. Esso era destinato a dichiarare che tutti gli uffici della Banca, siano quelli delle sedi, siano quelli delle succursali, dipendono dall'amministrazione centrale. Siccome questo sta detto in tutto lo statuto, e l'articolo è piuttosto enunciativo di un principio, che non applicativo dello stesso, per conseguenza si può anche sopprimere senza che ne venga il menomo inconveniente.

In questo l'Ufficio crede di dar prova che non tiene a puntigli, ma che tiene semplicemente a fare in modo che l'amministrazione della Banca possa proseguire nel miglior modo possibile nel disimpegno degli affari.

L'Ufficio acconsente quindi alla soppressione dell'articolo 35.

Presidente. L'articolo essendo stato proposto dall'Ufficio Centrale, ed ora esso rinunciandovi, se nessuno lo riprende, si passerà oltre.

Leggerò l'art. 36 ministeriale, a meno che il signor Ministro accetti la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.
Presidente. Allora leggerò l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 36. I Consigli amministrativi delle sedi si compongono, oltre il direttore, di nove a dodici membri, secondo che sarà stabilito dal Regolamento.

» I Consigli amministrativi, delle succursali si compongono di sei membri oltre il direttore.

» Per la validità delle deliberazioni di entrambi è necessaria la presenza della metà dei membri del Consiglio oltre il direttore.

» A parità di voti, quello del direttore è preponderante.

» I Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali danno immediato avviso delle loro deliberazioni al governatore della Banca; quelli delle succursali lo trasmettono in pari tempo al Consiglio della sede da cui dipendono.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Signori, in questo articolo non è

detto esplicitamente che i direttori siano i presidenti nati dai Consigli delle sedi e delle succursali, ma ciò non potrebbe intendersi diversamente dal momento che si dice che in caso di parità di voti quello del direttore è preponderante.

A dire il vero io non sarei di quest'opinione.

Io proporrei invece che fosse lasciata ai Consigli la scelta del loro presidente, con dichiarazione che in caso di parità di voti nelle deliberazioni, il voto del presidente sarà preponderante; diritto che, a mio avviso, legittimamente compete ai Consigli stessi.

Nello statuto della Banca nazionale i direttori non hanno che un voto consultivo; nello statuto che attualmente si discute vuoi loro accordare di far parte dei Consigli e con voto deliberativo.

Ora a ciò io non farò opposizione, ma dico che volere accordare agli stessi direttori una supremazia nel Consiglio di cui fanno parte è cosa non giusta nè conveniente.

Gli amministratori delle sedi e succursali sono scelti fra le notabilità, e non è conveniente che essi siano presieduti, ed abbiano a cedere in dignità ai direttori che sono nominati dal Consiglio superiore e che possono essere dallo stesso rivotati.

Non è poi da paragonarsi un direttore di sede con il governatore, il quale è di nomina regia, e sarà sempre una notabilità da presiedere qualunque adunanza.

Pertanto io proporrei un emendamento nell'alinea ove si dice: « a parità di voti, quello del direttore è preponderante, » cioè, io sostituirei queste parole: « I Consigli amministrativi delle sedi e succursali eleggono ogni anno il loro presidente, il cui voto a parità di voti, è preponderante. »

Senatore **Farina, Relatore.** Io prego l'onorevole preopinante ed il Senato a voler avere presente, che, secondo l'organizzazione che abbiamo adottata, il direttore tanto della sede come della succursale non è più come era precedentemente un semplice impiegato della società, ma ha anche il carattere di impiegato governativo ed è soprattutto destinato specialmente a tutelare gli interessi dello Stato. Questo motivo è quello che tanto nel progetto ministeriale come in quello dell'Ufficio Centrale ha fatto sì che si attribuisse una preponderanza al suo voto su quello degli altri membri del Consiglio.

Posta questa preponderanza di voto del direttore, la quale è coordinata con tutto l'organismo della Banca, ne viene di per sé la necessità, direi, che egli diventi il presidente del Consiglio medesimo, perchè sarebbe straordinario che quello che ha un voto preponderante non fosse poi quello che presiedesse l'adunanza.

In tale stato di cose viene, per così dire, sottinteso nell'espressione dell'articolo 36 che il presidente debba essere il direttore; tuttavia per riguardo, dirò così, a certe suscettibilità attuali, perchè ora ancor bene non si sente la differenza che corre fra l'organizzazione della Banca che si vuole costituire e quella della Banca at-

tuale, per riguardo dico a questa suscettibilità non lo si è detto espressamente, ma vi si è però detto implicitamente, giacchè gli si è attribuito un voto preponderante, che non può a meno d'avere, attesa la duplice rappresentanza dell'interesse della Società e contemporaneamente anche dell'interesse governativo.

Questi sono i motivi che credo nel progetto ministeriale hanno determinato questa preponderanza, e che l'Ufficio Centrale non poteva a meno di riconoscere giusti.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Cataldi?

Senatore **Farina, Relatore.** Non l'accetta.

Senatore **Cataldi.** Mi spiace di non poter convenire su tal punto coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ammetto che il Governo debba essere il controllore delle operazioni della Banca, ma non posso ammettere che il Governo per tale controllo abbia a valersi dell'opera di coloro che hanno l'incarico dalla Banca stessa di amministrare, e tali sono i direttori, e il Governo valendosi del loro mezzo la farebbe da amministratore.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Cataldi per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra.)

Chi appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Cataldi, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Lo metto ai voti; chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora, se nessun altro domanda la parola sull'art. 36 del progetto dell'Ufficio Centrale, stato pure accettato dal Ministero, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di dare lettura dell'articolo 37 domando al signor Ministro se accetta la redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

(In questo frattempo il Senatore Farina si porta al banco del Ministero a parlare col Ministro di Agricoltura e Commercio.)

Ministro di Agricoltura e Commercio. Siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale, che si mantenga la dizione ministeriale, tranne nell'ultimo alinea, dove è detto: « deliberano le assegnazioni dei fondi giusta l'art. 16 » perchè secondo la proposta ministeriale stessa l'assegnazione dei fondi non è fatta mai direttamente; per conseguenza sia nel senso del primitivo progetto ministeriale, sia in quello dell'ultima proposizione, queste ultime parole sono inutili.

Consento dunque che si cancellino le parole sovra citate.

Senatore **Farina, Relatore.** Siccome ora i deputati delle sedi, secondo la modificazione introdottasi, variano a seconda del numero delle azioni, bisogna dire che « i Consigli delle sedi scelgono tra i loro componenti i deputati al Consiglio superiore, e li surrogano

a misura che vengono a cessare » perchè essendo estratto, per esempio, uno dei deputati di una sede (specialmente nei tre primi anni in cui i cessanti si estraggono a sorte), bisogna che la sede rinnovi il deputato che cessa.

Credo che il signor Ministro accellerà questa variazione, come altresì l'altra di dire che *propongono* e non *nominano* i componenti i Consigli ed i censori delle succursali.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non faccio difficoltà.

Presidente. L'Ufficio Centrale abbandona dunque il testo dell'articolo 37 della prima redazione ed accetta l'art. 35 del progetto ministeriale colle modificazioni combinate col signor Ministro; ne darò perciò lettura prima di metterlo ai voti.

« Art. 37. I Consigli amministrativi delle sedi concorrono nell'amministrazione generale della Banca, dirigono rispettivamente gli affari delle sedi e ne vigilano le succursali.

» I Consigli delle sedi scelgono fra i loro componenti i deputati al Consiglio superiore e li surrogano a misura che cessano dalle loro funzioni; propongono al governatore i bilanci di previsione ed i ruoli degli impiegati; propongono i componenti i Consigli ed i censori delle succursali; propongono la nomina degli impiegati di cui è detto all'art. 33; nominano e revocano gli impiegati indicati nel Regolamento; curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e delle istruzioni del governatore; verificano i conti della propria sede e delle succursali. »

Chi l'approva, si compiaccia di sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo 38 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 38. Presso ognuna delle sedi della Banca e presso ogni succursale saranno scelti consiglieri di sconto fra i commercianti delle rispettive città in numero di nove presso le prime e di sei presso le seconde.

» I consiglieri di sconto saranno scelti annualmente dai censori sovra una lista tripla presentata dai Consigli amministrativi. Prima di entrare in carica ciascuno di essi dovrà dar prova della libera proprietà di cinque azioni della Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta la durata delle funzioni.

» Dalla prova sovra indicata potranno i consiglieri di sconto essere esentati per deliberazione del superiore Consiglio dietro proposta del Direttore della sede o succursale. »

Lo accetta il signor Ministro?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo accetto.

Presidente. In allora, se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'art. 39 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 39. Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto, nè si potrà fare anticipazioni sovra deposito di cambiali se non dietro favorevole deliberazione di una Commissione mista, composta di consiglieri amministrativi e di consiglieri di sconto in numero pari oltre il rispettivo direttore.

» Tale Commissione, i cui membri, meno il Direttore, varieranno settimanalmente, prende il nome di Commissione di sconto. »

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta questo articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto come conseguenza dell'articolo precedente.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 39 dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passo a dar lettura dell'articolo 40 (37 del progetto ministeriale).

« I Censori invigilano l'esecuzione dello statuto e dei regolamenti della Banca. Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo alle tornate dei Consigli amministrativi; di esaminare i registri e i portafogli; di verificare le casse; e di fare le proposte che credono utili al pubblico e alla Banca.

» Chiuso il conto dell'esercizio annuale, ogni sede invia presso il Consiglio superiore un censore. Questi censori uniti in comitato esaminano il conto, per riferirne all'adunanza generale degli azionisti.

» Il Comitato è legalmente costituito col numero di cinque. »

L'Ufficio Centrale aggiunge a quest'articolo la disposizione seguente:

« La relazione sul conto dell'esercizio annuale ed un sonto del conto medesimo dovranno essere distribuiti agli azionisti aventi diritto di intervenire alla assemblea generale almeno 15 giorni prima della riunione della medesima. »

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Quest'aggiunta mi pare piuttosto materia regolamentare, ma se l'Ufficio Centrale ci tiene, io non ho nessuna difficoltà di accettarla.

Senatore Farina, Relatore. Dirò: l'Ufficio Centrale ha creduto opportuno d'inserirla nella legge per dare sicurezza agli azionisti che quando andranno all'assemblea avranno già da qualche tempo sott'occhi il conto; se no l'improvvisa deliberazione su cifre è cosa poco meno che impossibile.

È parso quindi al vostro Ufficio Centrale opportuno di dare questa certezza agli azionisti e che essa potesse agevolare l'emissione delle azioni, epperò pregherebbe il Senato a volerla conservare, in vista anche che il Ministro non vi si oppone.

Presidente. Quantunque l'accettazione del signor Ministro sia stata fatta in termini un po' incerti, tuttavia non parendo vi possa essere dubbio....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto. **Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo 37 del progetto ministeriale, coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 38 del Ministero e 41 dell'Ufficio Centrale, ed anche qui occorre pregare il signor Ministro a dire se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Nell'articolo dell'Ufficio Centrale non vi è altro che la cancellazione di una frase, delle parole cioè *e del Consiglio della sede*, e siccome questa lieve modificazione non ferisce il principio dal Ministero proposto e che dal mettere al togliere questa frase non nasce nessuna pratica conseguenza, così l'abbandono, ed accetto il testo dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Nell'articolo 35 l'Ufficio Centrale faceva una proclamazione di principio, che egli medesimo ha ragionevolmente ritirato, poichè inutili sono le proclamazioni di principii negli statuti.

Intanto qui ripete, ma per inciso, e certo senza utilità di sorta questa stessa proclamazione di principio colle parole: « da cui dipende » che si leggono dopo « il Consiglio superiore. »

Infatto, se si prescrive che il Consiglio di ciascuna succursale faccia le sue proposte al Consiglio superiore, e di Consiglio superiore non ce n'è che un solo, è perfettamente inutile aggiungere, a guisa d'inciso, che le succursali dipendono da cotesto Consiglio.

La proclamazione di principio dell'art. 35 essendo ritirata, pregherei l'Ufficio Centrale di eliminarla anche dall'art. 41 ch'è in discussione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Faccio mia l'osservazione del Senatore Scialoja, che mi era sfuggita, trovando anch'io inutile questa frase « da cui dipende » che credo sia meglio togliere.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Veramente la parità che pretende trovare l'onorevole Senatore Scialoja, non istà, perchè nell'art. 35 si erano pareggiate le sedi e le succursali, e qui non si pareggiano punto. Del resto, siccome è evidente che il Consiglio amministrativo di ciascuna succursale fa le proposte perchè non può disporre da sé, quindi la dipendenza l'abbiamo bella e accettata colla stessa frase che si adopera; per cui non avendo questa soppressione nessuna portata, l'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà a che si tolga; ma, ripeto, è erroneo che siavi parità di condizioni fra l'uno e l'altro articolo.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale aderisce a che si tolgano le parole *da cui dipende*?

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale aderisce pienamente.

Presidente. Allora l'articolo 41 resterebbe così concepito:

« Il Consiglio amministrativo di ciascuna succursale ne regola gli affari conformemente alle deliberazioni del Consiglio superiore e alle istruzioni del governatore; fa al Consiglio superiore le proposte che crederà utili al migliore andamento del servizio. »

Sarebbero dunque abbandonate le parole *da cui dipende*.

Senatore Galvagno. Queste parole furono tolte inavvertitamente dall'articolo del progetto ministeriale là dove dice: « fa al Consiglio delle sedi da cui dipende. » Ivi si parla di succursali, ed è naturale che la succursale proponga al Consiglio della sede da cui dipende.

Ma esse, come ben fu osservato, sono inutili nell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, ritirerò come abbandonate le parole *da cui dipende*, e metterò ai voti l'articolo 41 nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 39 del progetto ministeriale.

Pregherei il signor Ministro di dirmi se accetta la redazione dell'articolo 42 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura e Commercio. La differenza tra l'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale e quello del Ministero sta. Il Ministero aveva detto: « I direttori rappresentano la Banca per la rispettiva sede o succursale, ecc. » L'Ufficio Centrale dice: « Rappresentano la Banca sì in giudizio che fuori, ecc. » Con ciò ha creduto di spiegare che la rappresentano così nelle questioni giudiziarie come nelle operazioni amministrative; a mio senso pare che quando alcuno rappresenta, rappresenta in tutti i modi.

Però, se si crede che possano evitarsi inconvenienti col dire *in giudizio e fuori*, si mettano pure queste parole; in quanto a me le credo superflue.

Senatore Farina, Relatore. No, non è superfluo, perchè è conforme alle leggi di procedura.

Presidente. Dunque leggerò l'articolo 42 dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 42. I direttori rappresentano la Banca sì in giudizio che fuori per la rispettiva sede o succursale, ne hanno l'amministrazione, firmano la corrispondenza, e vigilano gli impiegati. »

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 43. Qui pure mi occorre di fare la stessa domanda al signor Ministro, cioè se accetta la redazione dell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il primo paragrafo dell'articolo 43 è identico, non ci è difficoltà. Soltanto l'Ufficio Centrale aggiunge (bisogna che legga

l'articolo perchè si possa comprendere): « Il governatore, i vice-governatori ed i direttori non possono appartenere a qualsiasi titolo alle amministrazioni di altre istituzioni di credito, nè esercitar commerci e industrie; » fin qui è identico al progetto ministeriale.

L'Ufficio Centrale ha creduto di calcare anche più la mano e di aggiungere:

« Essi dovranno parimenti astenersi da qualunque speculazione di Borsa. »

Io non trovo altra difficoltà in questo, se non che nel troppo vago della frase, e dubito che abbia a generare poi delle accuse senza fondamento; perchè come si fa a definire se alcuno ha fatto speculazione di Borsa?

Il semplice comprare e vendere è certo che non può costituire un'abituale speculazione. Bisognerà dunque dire che si fa abitualmente, che si fa in maniera censurabile.

Mi pare, ripeto, che la frase sia troppo vaga e che quindi possa generare equivoco e pericolo.

Del resto, se si crede che basti, mi rimetto.

Senatore Farina, *Relatore*. Io prego l'onorevole signor Ministro ed anche il Senato a considerare quanto pericolo di abuso possa nascere da che un direttore di Banca si metta a fare giuochi di Borsa. Tutti vedono quale influenza può esercitare un direttore della Banca sulle speculazioni alle quali si dedica.

Si doveva quindi mettere un freno, che sta anche in altri statuti, a queste operazioni. L'Ufficio Centrale quindi sul parere di persone competenti ha creduto opportuno di fare quest'aggiunta. Si dice, ma è una aggiunta inutile, perchè difficilmente si potrà constatare se veramente furono fatte queste operazioni. Nel nostro sistema, nel quale i sensali sono obbligati a tenere il *carnet*, il libretto delle operazioni col nome di quello per conto del quale le fanno, questa constatazione non è impossibile.

Si è creduto quindi bene inserire questa limitazione nell'articolo, perchè s'impedisce che i direttori della Banca facessero queste speculazioni apertamente, ed in questo modo avessero ad influire sul conto e sul corso degli effetti che si vendono alla borsa.

Nell'applicazione vi si potrà forse far frode specialmente quando l'operazione sia fatta per mezzo di *prestanomi*; ma almeno in massima era prudentiale lo stabilire che queste persone in sostanza nè dovessero nè potessero giocare alla borsa. Si è messa quindi questa disposizione, la quale d'altronde non pare che vizi punto le altre dello statuto.

Presidente. Siccome il signor Ministro ha dichiarato rimettersi anche in ciò al desiderio dell'Ufficio Centrale, leggerò l'articolo 43 dell'Ufficio stesso:

« Art. 43. Il governatore, i vice governatori ed i direttori non possono appartenere a qualsiasi titolo alla amministrazione di altre istituzioni di credito, nè esercitare commerci o industrie.

» Essi dovranno parimenti astenersi da qualunque speculazione di borsa. »

Non facendosi osservazioni su questo articolo lo metterò complessivamente ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Articolo 44, che corrisponde all'articolo 41 del progetto ministeriale:

« Art. 44. Le azioni date in garanzia da coloro che esercitano uffizi o concorrono nell'amministrazione della Banca sono inalienabili per tutto il tempo dell'ufficio, e custodite in deposito nelle sue casse rimanendo vincolate con privilegio alla Banca.

• Il Regolamento determina il numero delle azioni che debbono essere depositate. »

(Approvato.)

Leggo l'articolo 42 del progetto ministeriale.

« Art. 42. Gli stranieri non possono essere nominati direttori o censori, nè chiamati a far parte del Consiglio superiore e dei Consigli amministrativi, se non abbiano almeno tre anni di domicilio nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 43. Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote di fratello, i soci solidali non possono simultaneamente far parte del Consiglio superiore, di uno dei Consigli amministrativi, e del comitato di censura, nè esercitare l'Ufficio di censori nella stessa sede o succursale. »

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. Qui c'è una duplicazione, credo che ci sia una inesattezza di frase; forse invece di comitato di censura, sarebbe a dire commissione di sconto....

Presidente. Si farebbe un rettificazione a questo articolo, invece di dire *Comitato di censura* si direbbe *Commissione di sconto*.

Il signor Ministro assente?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Mi scusi, forse si farà qualche osservazione....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Credo che non ci sia ripetizione. Non ho presenti gli altri articoli di questo statuto da cui apparisce che in certi casi presso il Consiglio superiore vi è un comitato di censori che sono delegati da varie sedi: ma questi articoli ci sono.

Ora potrebbe avvenire che censori di varie sedi siano parenti, per esempio fratelli, ovvero soci solidali, ma che non trovandosi presso una medesima sede non sieno impediti dalla qualità loro ad esercitare l'ufficio distintamente, cioè l'uno in una sede e l'altro in un'altra. Costoro non pertanto potrebbero essere delegati dalle rispettive sedi per formare il comitato centrale. In questo caso l'ostacolo della parentela o della società impedirebbe la loro unione come membri del comitato.

Bisogna quindi prevedere in questo articolo i due casi, quello cioè del comitato di censura e dell'ufficio di censore presso la sede. Tizio può essere censore presso la sede A, e Caio suo fratello può essere censore presso la sede B, ma quando siano delegati dalle rispettive sedi a comporre con altri censori il comitato centrale di censura, nol potrebbero secondo il disposto di quest'articolo 43; il quale perciò deve far menzione e dell'ufficio di censore e del comitato di censura.

Senatore Farina, Relatore. Si era confuso perchè si era pensato semplicemente alle sedi; ma parlandosi anche del Consiglio superiore, allora è vero; i cinque censori sono quelli che rivedono i conti e sono nominati come comitato di censura. Bisogna però lasciare anche la *Commissione di sconto*.

Presidente. Leggo l'articolo secondo l'ultima redazione combinata.

« Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote di fratello, i socii solidali non possono simultaneamente far parte del Consiglio superiore, di uno dei Consigli amministrativi, del Comitato di censura, o della Commissione di sconto nè esercitare l'ufficio di censore nella stessa sede o succursale. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggerò l'articolo 44 ministeriale, se il signor Ministro non accetta quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Leggo allora la redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

« Art. 47. In caso di fallimento o di sospensione di pagamento gli amministratori, membri del Consiglio superiore, e dei Consigli delle sedi e succursali, i censori ed i consiglieri di sconto decadono di diritto dal loro ufficio. »

(Approvato.)

Ora viene l'art. 45 di cui l'Ufficio domanda la soppressione. Prego il signor Ministro di dirmi se accetta a soppressione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Pregberei l'Ufficio Centrale di volermi dire le ragioni di questa soppressione che forse potrei accettare.

Senatore Farina, Relatore. Veramente l'Ufficio Centrale aveva suppresso questo articolo perchè gli pareva molto difficile, quasi impossibile anzi, che, avendo un nucleo di rappresentanti di azionisti, ne venisse il caso che il Consiglio superiore più non funzionasse. Gli pareva quasi gettare un'idea di sfiducia nel pubblico sulla organizzazione proposta della Banca. Del resto se anche non si sopprimesse l'articolo non ci sarebbe inconveniente. Ma, dico, questa idea quasi di dubbio che si lascia che i Consigli possano venire a tali contestazioni fra il Consiglio superiore ed il governatore, che il Consiglio superiore si dimetta non per l'impossibilità di

funzionare, alla quale si è sufficientemente provveduto colla nomina di molti rappresentanti nelle sedi ove esistono più azioni, ma per contrasti col governatore, vorrebbe essere eliminata.

Per altro se l'articolo si vuole lasciare sussistere, non credo che vi sia grande inconveniente, perchè la soppressione è proposta in ora piuttosto per convenienza di quello che lo sia per necessità.

D'altronde era stato suppresso perchè non era consentaneo col progetto formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Secondo il progetto dell'Ufficio Centrale la nomina dei membri del Consiglio superiore doveva essere fatta dall'adunanza generale, quindi era naturale che l'articolo del Ministero non dovesse più esistere e si dovesse sopprimere. Ora però che i membri del Consiglio superiore sono nominati dalle sedi, ritorna la possibilità di adottare l'articolo ministeriale. Quindi io non credo che vi possa essere difficoltà che il Senato lo accetti.

Presidente. Quando l'Ufficio Centrale non si oppone e lo trova utile ed il Ministero lo ritiene, leggerò l'articolo 45 ministeriale.

« Art. 45. Se il Consiglio superiore cessa dal suo ufficio innanzi il tempo stabilito, il governatore convoca immediatamente i Consigli delle sedi perchè eleggano i nuovi componenti. Frattanto il governatore e i vice-governatori deliberano intorno ai modi di provvedere ai bisogni del servizio, riferendone nella prima tornata al nuovo Consiglio. »

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 48 dell'Ufficio Centrale proposto in luogo dell'articolo 46 ministeriale.

Il signor Ministro crede di accettare la proposta dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Allora leggo l'articolo dell'Ufficio Centrale.

« Art. 48. Se il Consiglio amministrativo di una sede cessa dal suo ufficio, il governatore convoca senza ritardo l'assemblea locale per le nuove nomine. »

» Se il numero dei componenti il Consiglio amministrativo di una sede diminuirà di un terzo, il governatore può ordinare simile convocazione per nominare i membri mancanti. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Bramerei uno schiarimento dal signor Relatore.

In quest'articolo nella prima parte si dice:

« Se il Consiglio amministrativo di una sede cessa dal suo ufficio, il governatore convoca senza ritardo l'assemblea locale per le nuove nomine. »

Nell'altra parte:

« Se il numero dei componenti il Consiglio ammi-

nistrativo di una sede diminuirà di un terzo, il governatore può ordinare simile convocazione per nominare i membri mancanti. »

Io sarei d'opinione che venisse sostituito al governatore il Consiglio superiore nella convocazione delle assemblee locali.

A dir vero io aveva letto la proposta ministeriale; ivi era nominato nella prima parte il governatore e nella seconda parte il Consiglio superiore. Era su tal differenza ch'io intendeva chiedere uno schiarimento.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io piuttosto farei difficoltà sulla questione della facoltà, e proporrei che vi fosse l'obbligo di convocare perchè quando manca un terzo dei membri componenti l'ufficio, resta per così dire monco, ed io non vorrei lasciare all'arbitrio del governatore di convocare le sedi per completare quest'ufficio.

In conseguenza il mio emendamento consisterebbe in dire: « Il governatore ordina simile convocazione per nominare i membri mancanti » io sostituirei cioè alle parole *può ordinare*, la parola *ordina*, perchè non vorrei che fosse in suo arbitrio di lasciare monco il Consiglio d'amministrazione.

Presidente. I Senatori che vogliono proporre nuove redazioni favoriscano di formularle.

Senatore Farina, Relatore. Tanto il Ministero quanto l'Ufficio Centrale, nell'attribuire questa facoltà al governatore sono partiti dal principio che il potere esecutivo della Banca che è quello che deve provvedere in questi casi è il governatore; per conseguenza, siccome quando cessa immediatamente tutto un Consiglio superiore, bisogna provvedere urgentemente, si è detto: provveda immediatamente il governatore senza dilazione perchè vi è urgenza.

Qualche dubbio potrebbe forse sorgere riguardo alla seconda parte, nella quale non esiste urgenza di provvedere; ma essendosi già stabilito che per il caso di cessazione intiera del Consiglio provvedesse il governatore, non si è più creduto opportuno di variare nel caso che non vi fosse veramente cessazione del Consiglio intero, ma soltanto di una considerevole parte di esso che però potesse alterare la maggioranza, dirò così, del Consiglio, in modo che le deliberazioni non fossero più l'espressione di una maggioranza vera.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo come era redatto.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. La questione qui sta nel vedere se si lascia facoltà, o se si obbliga il governatore a convocare.

Io non credo che sia conveniente di lasciar facoltativo al governatore di fare questa convocazione e parmi sia giusto che egli sia tenuto a convocare l'assemblea, affinché il Consiglio amministrativo non sia monco.

Io non voglio supporre che vi possano succedere casi di abuso, ma essi sono nel limite del possibile.

Potrebbe darsi ad esempio, che il governatore trovasse che il residuo dei componenti l'amministrazione andasse nel suo senso, mentre prima forse essi non andavano, ed ecco che per non andare incontro a degli urti che contrarino le sue volontà e che forse prima era solito incontrare, egli lascia l'amministrazione nello stato incompleto in cui si trova. Se invece è obbligato a convocarlo, ecco che il Consiglio il quale, per così dire, gli viene in aiuto, ma che in pari tempo sorreglia le sue operazioni, può all'occorrenza mettere quel contrappeso, che è conveniente vi sia alla volontà del governatore.

Per queste ragioni io insisto perchè invece di dire, *può ordinare* si dica *ordina*.

Presidente. La proposta del Senatore Pareto adunque sarebbe di sostituire alle parole *può ordinare*, la parola *ordina*.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Io credo di poter spiegare il motivo per cui l'Ufficio Centrale ha creduto di lasciare la parola *può ordinare*. I Consigli si rinnovano annualmente per terzi, finchè non ne manca che un terzo, l'assemblea locale annua potrà surrogarli; ciò si è fatto per evitare la continua convocazione delle assemblee. Quando ne manca per esempio un terzo, gli altri due terzi funzionano; viene poi l'assemblea locale annua, e allora si costituisce il terzo che manca; mentre per contro se tutte le volte che manca un terzo del Consiglio si dovesse convocare l'assemblea locale, ciò finirebbe per disagiare troppo gli azionisti.

Quanto poi alle osservazioni fatte dal Senatore Cataldi in ordine al governatore, io credo che trattandosi semplicemente di eseguire una disposizione scritta nella legge, spetti unicamente al governatore di convocare.

Quando manca un Consiglio, l'assemblea cui spetta nominare i Consigli deve essere convocata, ed allora a chi tocca convocarla? Al governatore. Trattandosi, ripeto, di legge scritta, di legge che unicamente si vuole eseguire, e l'esecuzione di essa essendo affidata al Governatore, egli deve convocare; quindi è mio avviso che si possa lasciare l'articolo com'è.

Senatore Pareto. Persisto nella mia proposizione perchè è vero che questa diminuzione del terzo può avere luogo sul finire dell'anno, ma può succedere anche in principio, e non è prudente lasciare monca l'amministrazione per un tempo troppo lungo.

Presidente. Se ne fa una proposta specifica, abbia la bontà di metterla per iscritto e trasmetterla al banco della presidenza.

Senatore Pareto. Sostituirei la parola *ordina* a quella di *può ordinare*.

Senatore Cataldi. Io non ho fatta alcuna proposta:

desiderava solo uno schiarimento; ora questo mi fu dato dall'onorevole signor Relatore, e lo ringrazio.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento Pareto.

(Appoggiato.)

Senatore Scialoja. Se si deve mettere ai voti l'emendamento del Senatore Pareto, mi permetterò di far osservare al proponente medesimo, che per effetto del suo emendamento sarebbe d'uopo cambiare tutta la redazione dell'art. 48, perchè in esso si prevedono due casi. Nella prima parte si prevede il caso, che cessi interamente tutta l'amministrazione antica, e l'articolo impone al governatore la convocazione dell'assemblea generale per le nuove nomine; nella seconda parte si prevede il caso della diminuzione di un terzo, ed è detto *può ordinare*. Se si vuole che anche in questa seconda parte diventi obbligatoria la convocazione, conviene modificare l'articolo e stringere in una le due ipotesi.

Senatore Pareto. Capisco che si può fare così, ma colla parola *simile* esistente nella frase si vede chiaro la relazione dei due paragrafi. Vedendo che la redazione dell'articolo era già fatta, mi sono attenuto al modo più semplice, quello cioè di sostituire la parola *ordina* a quelle di *può ordinare*.

La parola *simile*, ripeto, indica che ci è qualche relazione tra le due parti, e così il mio emendamento può stare. Convengo che la proposta del Senatore Scialoja è più logica, tuttavia credo stia pure la mia proposta, epperò persisto nella medesima; sia poi redatta in un modo o nell'altro io non ci metto importanza.

Presidente. Ho bisogno di avere una proposta spicata, perchè la possa mettere in votazione.

Senatore Pareto. Propongo dunque di sostituire alle parole *può ordinare* la parola *ordina*.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Pareto che consiste nel sostituire la parola *ordina* a quelle di *può ordinare*.

Chi approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 48 dell'Ufficio Centrale.

(Approvato.)

Leggo l'art. 47 del progetto ministeriale.

« Art. 47. Per deliberazione del Consiglio superiore può essere istituita una cassa di previdenza a favore degli impiegati della Banca inabili al servizio, mediante ritenute sugli stipendi, sulle gratificazioni o altri emo-

lumenti e somme assegnate dalla Banca. Questa istituzione può collegarsi con altre istituzioni di previdenza. »

Non chiedendosi la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Prego i signori Senatori di fermarsi; debbo dar lettura di un dispaccio ministeriale che ricevo in questo momento.

Torino, 15 marzo 1864.

« Alla Presidenza del Senato del Regno.

» S. M. con Decreto del giorno 13 marzo corrente ha nominato Senatori del Regno i signori:

- » Besana Alessandro.
- » Busca Serbelloni marchese Antonio.
- » Cacace avvocato Tito.
- » Canestri conte Pellegrino.
- » Castiglia cavaliere Pietro.
- » Cialdini generale Enrico.
- » Di Giovanni Francesco.
- » Florio cavaliere Vincenzo.
- » Fontanelli marchese Camillo.
- » Ginori Lisci marchese Lorenzo.
- » Giordano Carlo.
- » Lanzilli commendatore Antonio Maria.
- » Lavallette-Monaco Gaspare.
- » Lissoni cavaliere avvocato Andrea.
- » Lovera Di Maria commendatore Federico, luogotenente generale.
- » Mamiani conte Terenzio.
- » Nappi commendatore Giovanni Battista.
- » Scarabelli cavaliere Francesco.
- » Sylos Sabini Vincenzo.
- » Tecco commendatore Romualdo.
- » Tholosano barone Edoardo, vice-ammiraglio.
- » Tommasi commendatore professore Salvatore.
- » Ventini cavaliere Eugenio.

» Pregiati quindi il sottoscritto di porgerne avviso colla presente a codesto onorevole Ufficio di Presidenza.

» Sottoscritto: — Il Ministro
» PERUZZI. »

Domani alle ore 2 adunanza pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Banca.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).